



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3572 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.23 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente

TRA

ITAIM s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Pasquale Lenti;

OPPONENTE

E

MAZZA EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ossequio;

OPPOSTO

Oggetto: arbitrato irrituale; opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Itaim s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1023/21, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 14.9.21 ad istanza dell'arch. Emanuele Mazza, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.069,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza di lodo arbitrale irrituale del 24.8.21 recante la condanna della società al pagamento, in favore del professionista, della somma di € 44.989,67 a titolo di compensi per l'attività dallo stesso svolta in esecuzione del contratto di "Affidamento di incarico e di Prestazione" datato 1.3.12, e di € 2.098,00, per spese e competenze di giudizio arbitrale.

La opponente ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 808 ter, nn. 4 e 5, c.p.c. per avere l'arbitro ommesso, probabilmente per errore, di considerare i documenti da essa prodotti da cui risultava la prova dell'avvenuto pagamento ed ha chiesto: dichiarare la



nullità del lodo e, per l'effetto, annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo; in via del tutto subordinata ridurre l'importo ingiunto a quello che risulterà provato in corso di causa.

L'opposta ha contestato le avverse deduzioni.

In sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. Itaim s.r.l. ha espressamente circoscritto l'opposizione e la domanda di nullità del lodo alla sola parte avente ad oggetto i compensi e il rimborso spese riconosciuti dall'arbitro in favore dell'arch. Mazza per l'attività inerente al conseguimento del finanziamento di cui al bando della Regione Calabria, per un totale di € 16.990,30, ponendo a fondamento delle stesse "l'errore di fatto essenziale" per la "mancata considerazione da parte dell'Arbitro della fattura n. 7 del 21.07.2014, emessa dall'Architetto Mazza e regolarmente pagata". Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi che l'arbitro unico ha erroneamente emesso il lodo senza tener conto, per evidente svista, della detta fattura e, per l'effetto, dichiarare la nullità del lodo stesso nella parte recante la condanna al pagamento delle dette somme.

Circoscritto il thema decidendum nei termini appena indicati, la domanda di declaratoria di nullità (parziale) del lodo, da qualificare come domanda di annullamento (essendo dedotto a fondamento della stessa un vizio della volontà), si profila inammissibile.

Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., razione temporis applicabile (atteso che la convenzione di arbitrato è ampiamente successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 40/06), il lodo contrattuale è annullabile: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Con l'introduzione di tale norma il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza (cfr. Cass. 33900/22, in motivazione, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, Sez. spec. in materia di imprese 1883/22, Trib. Roma, sez. III, 5/7/17).

Il motivo dedotto a fondamento della impugnazione del lodo non rientra in alcuno di quelli elencati dalla detta disposizione normativa.



In particolare, esso non è riconducibile al motivo sub n. 4, atteso che non viene in rilievo la violazione di regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, nè a quello sub n. 5, non essendo in discussione che la odierna opponente abbia avuto la possibilità, nell'ambito del procedimento arbitrale, di far compiutamente valere le proprie ragioni e di conoscere e contrastare quelle della controparte.

Del resto, la stessa opponente, la quale, come detto, aveva inizialmente ricondotto il vizio a quelli previsti dall'art. 808 ter, nn. 4 e 5, c.p.c., nella memoria ex art. 183 c.p.c. ed in sede di comparsa conclusionale, prendendo atto della motivazione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. resa in data 28.5.22, non ha reiterato tale prospettazione in diritto.

Pertanto, non rientrando l'errore di fatto tra i vizi deducibili ai sensi della detta norma, è precluso il vaglio delle doglianze di parte opponente.

Ne conseguono il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.

Le spese processuali, che appare conforme a giustizia compensare nella misura di 1/3 in considerazione delle ragioni della decisione, basata su una interpretazione dell'art. 808 ter c.p.c. non univoca in dottrina e nella giurisprudenza di merito edita, seguono per i residui 2/3 la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di annullamento del lodo e, per l'effetto, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
- compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna la opponente al rimborso dei residui 2/3, che liquida in € 4.274,76 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Cosenza, 1.6.2023

Il giudice
dott. Andrea Palma

